

Scioglimento di un'associazione

Testo: Christa Camponovo, vitamina B

Motivi dello scioglimento

Esistono diversi motivi per sciogliere un'associazione. Talvolta un'associazione viene sciolta perché ha ormai raggiunto il suo scopo, perché non ha più ragione d'essere o perché non ha più alcuna rilevanza sociale.

Lo scioglimento di un'associazione avviene "per legge" ai sensi dell'art. 77 CC nei casi seguenti.

Insolvenza

Insolvenza non significa sovraindebitamento. La direzione di un'associazione sovraindebitata deve fare tutto il possibile per riportare in equilibrio le finanze. Un'associazione è insolvente quando non è più in grado di onorare i propri impegni in maniera permanente e non ha prospettive di risanamento delle finanze. Per un'associazione iscritta nel registro di commercio, la dichiarazione di fallimento è il motivo dello scioglimento.

Mancanza di membri della direzione

La legge stabilisce che lo scioglimento dell'associazione avviene "...quando la direzione non può più esser costituita conformemente allo statuto". Se tuttavia questa situazione è solo temporanea, non sussiste alcun motivo di scioglimento. In questo caso si può ovviare al problema modificando lo statuto. (La legge non prescrive un numero minimo di membri della direzione). Se alla lunga non si trovano persone disposte ad assumere il mandato nella direzione, è necessaria una decisione formale di scioglimento da parte dell'assemblea dei soci o del tribunale civile.

Lacune nell'organizzazione

Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, conformemente all'art. 69 c CC un socio o un creditore può chiedere al giudice di adottare i provvedimenti necessari. Il giudice può assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario. L'associazione si assume le spese di questi provvedimenti.

Fine immorale o illecito

Un'associazione fondata per il perseguimento di un tale fine non può essere riconosciuta come tale e ottenere lo status di associazione. Se, nonostante il fine formulato in maniera conforme, nella pratica l'associazione viola la legge, il tribunale può scioglierla, dando seguito a un'azione legale intrapresa dalle autorità competenti o dalle persone interessate.

Competenza

Di regola un'associazione si scioglie da sola mediante una **decisione propria**. L'organo competente per lo scioglimento è sempre l'assemblea dei soci. Ogni associazione può essere sciolta. Lo statuto non può escludere a priori l'eventualità di uno scioglimento.

Lo scioglimento può essere richiesto dalla direzione o dai singoli soci (diritto di proposta) oppure, se a tenore dello statuto si rende necessaria un'assemblea straordinaria, da un quinto dei soci, ai sensi dell'art. 64³ CC. Se lo statuto lo prevede, anche l'ufficio di revisione o un altro organo ha il diritto di presentare una proposta di scioglimento. Se lo scioglimento è richiesto dall'autorità giudiziaria, la competenza è sempre del **tribunale civile**.

Procedura

Analisi della situazione

Se le offerte dell'associazione non hanno più fruitori o se l'associazione non trova più nessuno disposto ad aderire o ad entrare a far parte della direzione, è probabile che la sua offerta non sia più al passo con i tempi. Le modifiche strutturali possono aiutare a trovare nuovi membri della direzione; aggiornamenti mirati nell'offerta possono apportare nuovi soci. Vale la pena di verificare anche l'eventualità di una fusione con un'altra associazione. Queste riflessioni devono coinvolgere anche i soci. La possibilità di uno scioglimento (ma non la decisione di scioglimento) può essere messa all'ordine del giorno e discussa nell'ambito di una precedente assemblea dei soci. A questo scopo si terrà eventualmente una votazione consultiva. Se i soci ci tengono davvero alla sopravvivenza dell'associazione, spesso si riesce anche a trovare una successione.

Attenersi allo statuto

Se la direzione o i soci desiderano richiedere lo scioglimento dell'associazione, occorre in primo luogo attenersi alle disposizioni dello statuto. È necessaria un'assemblea dei soci ordinaria o un'assemblea dei soci straordinaria convocata proprio per questo scopo? Per la decisione è richiesta una maggioranza qualificata? O addirittura un quorum di presenze? Che cosa succede con l'eccedenza di liquidazione? Ovviamente bisogna rispettare i termini e le altre disposizioni inerenti alla convocazione dell'assemblea per lo scioglimento e all'iscrizione all'ordine del giorno. Se lo statuto non disciplina questi punti, si applicano le disposizioni generali per l'assemblea dei soci conformemente allo statuto e alla legge.

Se lo statuto prevede l'impossibilità di decretare lo scioglimento (ad esempio se non è stato raggiunto un determinato quorum di presenze), conviene procedere dapprima a una corrispondente modifica dello statuto. Un quorum di presenze stabilisce un numero minimo di soci che devono essere presenti per avere facoltà di decidere in merito allo scioglimento, spesso (ma non sempre) abbinato alla possibilità di convocare una seconda assemblea in cui i voti dei presenti saranno sufficienti per decretare lo scioglimento.

Se si ha fretta di concludere, la modifica dello statuto può essere decisa durante un'assemblea dei soci tenuta subito prima dell'assemblea per lo scioglimento. L'importante è

che le suddette assemblee si svolgano separatamente (con una pausa tra le due). Nell'assemblea per lo scioglimento si applicherà lo statuto modificato.

Utilizzo del patrimonio dell'associazione

Alcuni statuti stabiliscono a chi deve andare il patrimonio in caso di scioglimento. Nel caso delle associazioni raggruppate in una federazione, spesso il patrimonio va a quest'ultima. Nel caso delle associazioni esenti da imposta, il ricavo della liquidazione deve essere devoluto a un'altra associazione di pubblica utilità, esente da imposta e domiciliata in Svizzera. Le associazioni non esenti da imposta spesso designano altre organizzazioni che perseguono un fine simile o affine. Se l'associazione non è esente da imposta, può prendere in considerazione anche i soci. Una simile regolamentazione è tuttavia controversa, poiché in definitiva anche gli ex soci hanno contribuito alla costituzione del patrimonio dell'associazione.

In assenza di qualsiasi decisione, il patrimonio spetta alla collettività (a seconda dell'ambito di attività dell'associazione) e nel limite del possibile sarà impiegato in linea con il fine dell'associazione sciolta. Se l'associazione viene sciolta perché persegue un fine immorale o illecito, il patrimonio va alla collettività anche se lo statuto stabilisce altrimenti.

Assemblea per lo scioglimento dell'associazione

Per ottemperare al requisito legale di decidere su "punti debitamente preannunciati", la richiesta di scioglimento dell'associazione sarà messa all'ordine del giorno, con previsione del tempo necessario per la discussione. Se, nonostante le dimissioni della direzione, esiste la possibilità di eleggere nuove persone, l'ordine del giorno può essere completato con il punto "Elezione dei membri della direzione" (che nella lista precederà il punto "Scioglimento"). La richiesta di scioglimento sarà trattata e così denominata solo se non si è giunti all'elezione di una nuova direzione. Es. di punto all'ordine del giorno: "In assenza di elezioni: richiesta di scioglimento dell'associazione".

Se durante l'assemblea si trattano anche gli affari ordinari (bilancio annuale dell'anno precedente), questi punti vengono prima nella lista dei punti all'ordine del giorno. I soci devono essere informati sullo stato attuale delle finanze. Se necessario, può essere utile presentare un conto riveduto.

La decisione di scioglimento comprende anche la fissazione di una data per la chiusura definitiva dell'associazione. Altri punti all'ordine del giorno sono la nomina dei liquidatori e l'utilizzo del ricavo della liquidazione. La direzione deve preparare bene questi punti, interpellando in anticipo le persone che si occuperanno della liquidazione, prendendo accordi preliminari per la distribuzione dei mezzi finanziari e sottoponendo ai soci proposte concrete. Una volta conclusa la liquidazione, non è necessario convocare un'altra assemblea dei soci.

Il verbale dell'assemblea, il conteggio finale e il rapporto di chiusura saranno archiviati negli atti dell'associazione.

Liquidazione

Concetto

Dopo la decisione di scioglimento l'associazione entra nella fase di liquidazione. Lo scioglimento definitivo della personalità giuridica è dato solo a liquidazione conclusa. Un'associazione iscritta nel registro di commercio è tenuta a notificare immediatamente a quest'ultimo la decisione di scioglimento. All'iscrizione sarà apposta l'aggiunta "in liquidazione".

Esecuzione

L'assemblea per lo scioglimento dell'associazione definisce le persone incaricate della liquidazione. Di regola si tratta di membri della direzione, ma può essere incaricata anche una fiduciaria, oppure si applicano eventuali disposizioni statutarie in merito. Le persone incaricate dovranno disporre dei diritti di firma necessari.

La liquidazione viene eseguita conformemente alle disposizioni del diritto della società cooperativa, art. 913 cpv. 1 CO, ossia liquidando gli affari correnti:

- riscossione dei crediti esigibili da persone terze, comprese le quote sociali;
- realizzazione degli attivi rimanenti;
- pagamento delle fatture aperte;
- archiviazione del sito web, disattivazione o cancellazione;
- invito ai creditori, con lettera raccomandata o appello nel registro di commercio, a far valere le loro pretese;
- saldo dei debiti;
- allestimento di un conto di chiusura e di un rapporto finale.

Comunicazione e commiato

Lo scioglimento dell'associazione sarà comunicato ai soci e ai corrispondenti uffici ed enti (lista delle associazioni nei comuni, federazioni, pubblicazioni, sponsor ecc.). Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la notifica dello scioglimento è obbligatoria.

Spesso lo scioglimento di un'associazione è vissuto come una sconfitta: fallimento e vergogna sono i sentimenti dominanti. Non deve essere per forza così! Di certo l'associazione ha prestato servizi importanti, aprendo nuove possibilità. Magari ha avuto il coraggio di provare qualcosa di nuovo, ma i tempi non erano ancora maturi. Vale quindi la pena di pensare all'organizzazione di un degno commiato, ad es. un ultimo evento per il pubblico target e/o una bella tavolata in allegria, con retrospettiva di quanto realizzato.